

Corte di Cassazione

Sezione V
SENTENZA CIVILE

Sentenza del 28/07/2005 n. 15862

Intitolazione:

Ici - Rendita catastale - Correzioni derivanti da errori - Retroattività - Limiti.

Massima:

Qualora la variazione sia frutto di correzione di un precedente errore e non di variazione dei parametri non si applica il principio secondo cui l'Ici deve essere applicata in base alla rendita catastale vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione non trova applicazione.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Testo:

Svolgimento del processo

M.B. ha impugnato, nei confronti del comune di Vico del Gargano, con ricorso notificato il 6 novembre 2003, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 16 dicembre 2002, confermativa di quella di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro gli avvisi di accertamento Ici per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 relativi ad un immobile sito alla via...

Lamenta la ricorrente: 1) che la Commissione tributaria regionale aveva ommesso di valutare le risultanze della propria perizia, con la quale contestava l'errato valore catastale, attribuito all'immobile in questione dall'Agenzia del Territorio di Foggia; 2) che la Commissione tributaria regionale, incorrendo in error in procedendo ed in judicando, con contraddittoria motivazione, in violazione degli artt. 53 e 97 della Costituzione, non aveva ritenuto rilevante ai fini della decisione la nota n. 281987 del 19 febbraio 2002, con la quale l'Agenzia del Territorio, ammettendo il proprio errore, aveva rettificato in lire 16.000.000, anziché lire 28.741.000, la contestata rendita catastale.

Con controricorso notificato il 18 dicembre 2003, il comune di Vico del Gargano resiste, e, in via incidentale lamenta che la Commissione tributaria regionale, pur rigettando la doglianza, aveva ommesso di rilevarne l'inammissibilità, costituendo un'eccezione nuova, con la quale veniva per la prima volta contestata la rendita catastale attribuita.

Con controricorso al ricorso incidentale, notificato il 27 gennaio 2004, M.M.B. resiste.

Motivi dalla decisione

Il ricorso principale è fondato.

Infatti la Commissione tributaria regionale, immotivatamente, con tautologica argomentazione, pur dando atto che già nel giudizio di primo grado era stata contestata la rendita catastale attribuita dall'Ufficio del Territorio, ha ritenuto di non poter esaminare la perizia della contribuente volta ad evidenziarne l'erroneità.

Ne ha preso in considerazione per la decisione il provvedimento con il quale lo stesso Ufficio del Territorio ha ridotto la rendita. Ciò in quanto la Commissione tributaria regionale ha ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, secondo cui il valore catastale per l'Ici è quello vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, che, invece, ovviamente, non riguarda l'ipotesi in cui, come nella specie, la variazione dipenda dalla correzione di un pregresso errore e non da modificazione dei parametri.

Da quanto esposto risulta anche l'infondatezza del ricorso incidentale,

atteso che, come rilevato dalla Commissione tributaria regionale, la ricorrente, già nel giudizio di primo grado, aveva contestato i valori della rendita catastale attribuita dall'Ufficio del Territorio.

All'accoglimento del ricorso principale, segue la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del presente grado, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, affinché addivenga ad un nuovo esame della vertenza, prendendo in considerazione sia la perizia di parte, che il provvedimento col quale l'Ufficio del Territorio ha ridotto la rendita catastale.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi, accoglie il principale, rigetta l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.